SENT. N. 303/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE PIEMONTE

in composizione monocratica nella persona del Consigliere dr. Cristiano Baldi, ai sensi dell'art. 151 c.g.c., ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **24564** del Registro di Segreteria,

sul ricorso

promosso da

B.P., nato ad ***omissis*** il ***omissis*** e residente

ad ***omissis*** in Corso ***omissis***, (c.f. ***omissis***), PEC

omissis*@pec.it;*

contro

INPS – Gestione Dipendenti Pubblici - corrente in Roma, (c.f. 80078750587)

in persona del suo Presidente pro tempore, rappr.to e difeso unitamente e disgiuntamente dagli avvocati Franca Borla (c.f. BRLFNC60A71L219F) e Silvia Zecchini (c.f. ZCCSLV66S58I462C) in forza di procura generale ad lites del 23.1.2023 (rep.37590 / 7131), a rogito dott. Roberto Fantini Notaio in Roma, elett.te dom.to, ai fini del presente giudizio, in Torino – Via dell'Arcivescovado n. 09 – presso l'ULD di Torino,

e contro

Ministero dell'istruzione e del merito, in persona del Ministro *pro tempore*.

FATTO

Con ricorso ritualmente depositato parte ricorrente, già docente di scuola media nella classe di concorso A043, con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2006 al 12 giugno 2019, ha chiesto di accertare il suo diritto ad ottenere il riconoscimento dell'anno 2013 ed il riallineamento della carriera con i conseguenti benefici economici sul trattamento pensionistico e sul TFS.

Il ricorrente, senza l'assistenza di un legale, ha affermato che "*La posizione economica raggiunta all'atto della cessazione è la fascia 15-20, con retribuzione pensionabile alla cessazione di euro 30.438,43. La mancata valutazione dell'anno 2013 ha comportato il ritardo di un anno nella maturazione dell'anno successivo restando, così, nella fascia stipendiale inferiore rispetto a quella che avrei raggiunto se l'anno 2013 fosse stato considerato utile. Avrei maturato il passaggio alla classe stipendiale successiva 1'1/06/2019, raggiungendo la classe stipendiale 21-27. Tale passaggio avrebbe comportato un incremento della base pensionabile e conseguentemente un aumento del trattamento mensile di pensione e della liquidazione*".

In diritto, si limita a richiamare una "*sentenza della Cassazione di maggio* 2025" che avrebbe "*precisato che il 2013 è riconoscibile ai fini giuridici*".

L'Inps si è costituita affermando che "*il ricorso de quo riguarda l'operato dell'Amministrazione datrice di lavoro, alla quale viene richiesto il riconoscimento dell'anno 2013 ai fini della ricostruzione della carriera, del riallineamento e del conseguente corretto inquadramento stipendiale, solo a seguito del quale l'INPS potrà provvedere alla ricostituzione delle prestazioni*

pensionistiche e previdenziali del Signor B., esclusivamente sulla base della nuova posizione economica che dovesse essere certificata dall'Amministrazione".

La causa è stata discussa all'udienza del 22 settembre 2026 ed entrambe le parti hanno richiamato le conclusioni dei rispettivi atti introduttivi.

All'esito della discussione la causa è stata decisa con sentenza con motivazione contestuale ai sensi dell'articolo 167, comma 1, c.g.c.

DIRITTO

Il ricorso non ha fondamento.

Preliminarmente, stante la ritualità della notifica a mezzo PEC, va dichiarata la contumacia del Ministero dell'istruzione e del merito (notifica ritualmente svolta all'indirizzo PEC dai pubblici elenchi, ai sensi dell'articolo 3-*bis,* comma 1-*bis*, legge n. 53/1994).

Venendo al merito, occorre rilevare che il ricorso si fonda su una lettura erronea della menzionata pronuncia di Cassazione, la n. 13619/2025.

Ora, com'è noto, il blocco retributivo di cui fa menzione il ricorrente, discende dall'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, del D.P.R. n. 122/2013, a mente del quale "*le disposizioni recate dall'articolo 9, comma 23, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono prorogate fino al 31 dicembre 2013*".

A sua volta, il richiamato comma 23 dispone (nel testo vigente ratione temporis) che "*Per il personale docente, Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (A.T.A.) della Scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti*".

La questione, che il ricorrente invero non spiega, riguarda l'interpretazione di tale disciplina ed in particolare se essa, nel prevedere che il servizio prestato negli anni compresi fra il 2010 ed il 2013 non potesse essere utile a fini economici, impedendo l'aumento del trattamento retributivo in quel periodo temporale, salvaguardando gli effetti giuridici dell'anzianità, abbia o meno precluso la possibilità di far valere l'anzianità medesima anche ai fini della inclusione nelle fasce stipendiali, una volta venuto meno il blocco delle retribuzioni.

La questione è stata affrontata e risolta dalla citata pronuncia della Suprema Corte con motivazioni invero condivisibili e cui si rimanda per brevità.

Secondo la Corte, in estrema sintesi, il comma 23 del citato art. 9, "*nell'escludere, per effetto della proroga disposta dal d.P.R. n. 122/2013, l'utilità del periodo 2010/2013 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici, non pone alcun limite temporale alla «sterilizzazione» degli anni in questione e delinea un meccanismo di sospensione, destinato a venir meno solo per effetto della contrattazione collettiva, a sua volta condizionata dal preventivo reperimento delle risorse, ad oggi limitato alle sole annualità del 2011 e del 2012*" (Cass. n. 13619/2025).

Si tratta, pertanto, di una completa "*sterilizzazione delle annualità, sterilizzazione che, pur proiettandosi nel tempo, non determina alcun sacrificio diverso ed ulteriore rispetto a quello richiesto dal d.l. n. 78/2010, perché il meccanismo di progressione riprende a decorrere alla cessazione del periodo di blocco, determinando unicamente un ritardo nell'acquisizione della fascia stipendiale superiore, che resta comunque garantita, con la*

conseguenza che, in difetto dell'intervento della contrattazione collettiva, che ha già consentito il recupero sino a tutto il 2012, il pregiudizio economico resta limitato alle annualità "sterilizzate" e, quindi, ora al solo 2013".

Questa sterilizzazione del 2013, peraltro, "*va, però, limitata ai soli effetti economici della stessa e, quindi, al meccanismo di avanzamento automatico per fasce stipendiali e non si estende a quelli giuridici, che riguardano in ambito scolastico plurimi istituti fra i quali, in via esemplificativa, si possono ricordare la mobilità, le selezioni interne, l'individuazione delle posizioni eccedentarie*".

Spese compensate esclusivamente per motivi di equità.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte, in composizione monocratica,

Respinge il ricorso e compensa le spese di lite.

Così deciso in Torino, il 22 settembre 2026.

Il Giudice

Dott. Cristiano Baldi

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 22/09/2026

Il Direttore della Segreteria

Caterina Scrugli

F.to digitalmente

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ha disposto che a cura della segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei

riguardi delle parti e, se esistenti, dei danti causa e degli aventi causa.

Il Giudice

Dott. Cristiano Baldi

F.to digitalmente

In esecuzione del provvedimento giudiziale ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione si omettano le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e, se esistenti, dei danti causa e degli aventi causa.

Torino, 22/09/2026

Il Direttore della Segreteria

Caterina Scrugli

F.to digitalmente